



COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI ED UNITI

(Prov. di Cremona)

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE

Approvato dal Consiglio Comunale con atto N° 52 del 29/11/2002

modificato con deliberazione consiliare n. 3 del 26.1.2006

modificato con deliberazione consiliare n. 35 del 29.9.2011

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Tipologia, località ed orari di svolgimento</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Dimensionamento ed articolazione merceologica</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Modalità di accesso e sistemazione delle struttura di vendita</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Circolazione pedonale e veicolare</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Funzionamento e controllo del mercato</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Ristrutturazione e trasferimento del mercato</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Presenze</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Decadenza e revoca della concessione</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Scambio di posteggio</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Posteggi isolati</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Subingresso</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Posteggi riservati ai produttori agricoli</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Norme igienico sanitarie</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Pubblicità dei prezzi</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Consultazioni delle parti sociali</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Sanzioni</i>

MERCATO SETTIMANALE

Le presenti disposizioni sono finalizzate ad assicurare il corretto e normale svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, che si svolge in occasione del mercato settimanale, secondo la normativa contenuta nel Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n°114 e nella Legge regionale 21 marzo 2000 n° 15 **nella L.R. 6 / 2010 modificata con Legge Regionale n°3 del 21 febbraio 2011**

Articolo 1 - TIPOLOGIA LOCALITÀ ED ORARI DI SVOLGIMENTO

Il mercato ha frequenza settimanale e si svolge nel giorno di **SABATO**, sull'area di **Piazza Libertà e via Matteotti**, come individuato nella **nuova** planimetria "A" **allegata**, a tale scopo destinata come stabilito nella deliberazione n° 308 adottata dal Consiglio Comunale in data 26/02/1964.

L'attività di vendita ha inizio alle ore 08.00 e si conclude alle ore 13.00.

Alle ore 14.00 l'intera area interessata dal mercato dovrà essere completamente sgomberata da automezzi ed attrezzature onde ripristinare la destinazione non mercatale della stessa.

Se il giorno di mercato coincide con una festività infrasettimanale il mercato si svolgerà regolarmente.

Il mercato non avrà luogo se coincide con la ricorrenza di Natale o Capodanno. In tale caso il Sindaco, esperite le consultazioni di legge, potrà fissarne la data di svolgimento anticipato.

In occasione di rilevanti manifestazioni legate alla tradizione del Comune di Casalbuttano ed Uniti, e delle quali sarà redatto calendario all'inizio dell'anno, il mercato verrà spostato dalla sede abituale a quella delle adiacenti vie Roma, Piazza Garibaldi, via Sonzogno e via Bellini. Tale spostamento avverrà principalmente in occasione della Sagra di S. Giorgio (IV domenica di aprile) e della Sagra d'Autunno (I domenica di ottobre) con riassegnazione dei posteggi a tutti gli operatori tenuto conto delle caratteristiche delle aree alternative in rapporto alle dimensioni dei posteggi che non subiranno modifiche rilevanti, come indicato nell'apposita planimetria "B", ed attenendosi all'elenco predisposto nel quale è indicata l'esatta collocazione di ciascun operatore.

Articolo 2 - DIMENSIONAMENTO ED ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA

~~— L'area complessiva del mercato, così come definita nella **nuova** planimetria "A" **allegata**, è così strutturata:~~

~~N° ___ posteggi di m. ___ x m. ___~~

~~N° ___ posteggi di m. ___ x m. ___~~

~~N° ___ posteggi di m. ___ x m. ___~~

~~N° ___ posteggi di m. ___ x m. ___~~

~~N° 01 posteggi di m. ___ x m. ___ riservato ai produttori agricoli~~

Al fine di assicurare un ottimale equilibrio merceologico all'interno del mercato e rendere un efficiente servizio ai consumatori ~~i posteggi contrassegnati con i seguenti numeri sono così destinati~~ **l'area complessiva del mercato, così come definita nella nuova planimetria "A" allegata, è così strutturata:**

N° 08 09 sono riservati al commercio di generi alimentari;

N° 19 18 sono riservati al commercio di abbigliamento, **scarpe** ed accessori;

N° 07 05 sono riservati alla vendita di generi diversi (igiene personale e casa, **tessuti**, arredo casa, casalinghi, **flori/piante, ferramenta e giocattoli**);

N° 01 è riservato alla vendita di casalinghi e ferramenta;

N. 02 riservati ai produttori agricoli;

Articolo 3 - MODALITÀ DI ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA

Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà ad occupare il posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e dei veicoli degli altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra i banchi.

Articolo 4 - CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

Dalle ore 7 alle ore 14 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata allo svolgimento del mercato con l'eccezione dei veicoli di emergenza e di quelli autorizzati dal Responsabile del mercato.

Articolo 5 - FUNZIONAMENTO E CONTROLLO DEL MERCATO

Le modalità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggi nei mercati sono stabilite dal Comune che, garantendo ogni funzione di carattere istituzionale, provvede direttamente, o delegando all'esterno, all'erogazione dei servizi necessari al buon funzionamento del mercato.

In ogni caso i concessionari di posteggio dovranno rispettare le seguenti condizioni:

- **i concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata, né possono occupare con piccole sporgenze o merci appese alle tende spazi comuni riservati al transito pedonale;**
- le tende di protezione del banco dovranno essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a m. 2,20;
- i veicoli in uso agli operatori di settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato;
- è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, c.d. e simili, solo agli operatori dello specifico settore e a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo. In tutti gli altri casi è vietato l'uso di apparecchi sonori;
- Il concessionario è tenuto ad occupare personalmente il posto assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di urgente necessità e previo avviso al Responsabile del mercato. In ogni altro caso l'operatore verrà considerato assente a tutti gli effetti
- Il concessionario, alla fine del mercato, dovrà lasciare il posteggio assegnato perfettamente libero da ogni ingombro ~~e rifiuti~~.
- **Il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire rispettando i criteri della raccolta differenziata, attuata da questo Comune ad esempio:**
 - La plastica (es. bottiglie, contenitori, cassette di plastica etc.) pulita dovrà essere raccolta in un sacco trasparente preferibilmente di colore giallo;
 - carta e cartoni: dovranno essere pressati ed impacchettati con spago o nastro di carta o in scatole di carta maneggevoli;
 - cassette di legno accatastate con ordineeventuali ulteriori/diverse modalità, saranno indicate dal Comune

Articolo 6 - RISTRUTTURAZIONE E TRASFERIMENTO DEL MERCATO

Qualora l'Amministrazione proceda:

- alla ristrutturazione dei posteggi nell'ambito del mercato esistente;
- al trasferimento dell'intero mercato in altra sede

la riassegnazione dei posteggi a favore dei titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

- 1- anzianità storica di presenza sul mercato;
- 2- anzianità di iscrizione nel registro imprese.

Tutto ciò, fatte salve le esigenze legate ad un'ottimale organizzazione merceologica del mercato per garantire la migliore distribuzione del flusso dei consumatori.

Articolo 7 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O COMUNQUE NON ASSEGNATI

I posteggi temporaneamente non occupati dai rispettivi assegnatari entro le ore 08.15 , vigente o non vigente l'ora legale, sono giornalmente assegnati agli operatori presenti, titolari di autorizzazione di cui all'art. 28 lettera a) e b) D. Lgs 114/1998, **ovvero a produttori agricoli** che vantino il maggior numero di presenze sul mercato e che abbiano presentato domanda di inserimento nella graduatoria di spunta.

In caso di parità, si farà ricorso alla maggiore anzianità di iscrizione nel registro imprese.

L'operatore utilmente collocato nella graduatoria di anzianità che si assenti dal mercato senza giustificato motivo per un periodo superiore a sei mesi, decade da ogni diritto e viene cancellato dalla graduatoria.

L'operatore che rifiuti di occupare il posto temporaneamente assegnato viene considerato assente a tutti gli effetti.

I posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari possono essere temporaneamente assegnati anche ad operatori nel settore non alimentare purchè non siano presente operatori alimentaristi, ai quali è comunque attribuita la priorità nell'ordine di assegnazione della spunta.

I posteggi destinati alla vendita di prodotti non alimentari possono essere temporaneamente assegnati anche ad operatori del settore alimentare.

Articolo 8 - PRESENZE

Trascorso l'orario indicato nel precedente articolo, il Responsabile del mercato procede alla verifica dei posteggi temporaneamente liberi provvedendo, di seguito, alla loro tempestiva assegnazione provvisoria.

Conclusa la giornata di mercato il responsabile procederà alla redazione di un verbale giornaliero nel quale saranno evidenziati:

- le assenze dei titolari di posteggio;
- le presenze dei partecipanti alla "spunta" ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di anzianità;
- ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato la gestione ed il controllo del mercato.

Articolo 9 - DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'operatore decade dalla concessione del posteggio:

- per il mancato utilizzo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiore a 4 (quattro) mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare che dovranno essere giustificati con invio della relativa documentazione entro i 30 (*trenta*) giorni successivi;
- non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 comma 2, del D. Lgs. 114/1998;

- qualora entro un anno, in caso di morte dell'operatore, non venga presentata comunicazione di reintestazione;
- qualora in caso di subentro per atto tra vivi non venga comunicato l'avvenuto subingresso entro 4 (*quattro*) mesi dal trasferimento in gestione o in proprietà;

La decadenza è altresì prevista in caso di recidiva, previa diffida scritta, per gravi violazioni delle norme sull'esercizio dell'attività e delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

Per violazioni gravi si intendono:

- mancato rispetto delle condizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano, e del patrimonio arboreo;
- l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata.

La recidiva si verifica quando sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche quando si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

La decadenza è automatica, va comunicata tempestivamente all'operatore interessato e comporta la revoca dell'autorizzazione.

Il Comune può revocare la concessione del posteggio per fondati motivi di ordine pubblico e/o pubblico interesse. In tale caso l'operatore ha diritto di ottenere, compatibilmente con le condizioni oggettive, un nuovo posteggio che per dimensioni non sia inferiore a quello revocato e per localizzazione sia conforme alle sue scelte.

Articolo 10 - SCAMBIO DI POSTEGGIO

Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del Comune.

L'istanza, a firma congiunta, va inoltrata al Responsabile del mercato con dichiarazione di rinuncia, in caso di accoglimento, della concessione posseduta.

Il Comune, verificate le necessarie compatibilità, potrà accogliere l'istanza provvedendo di seguito al rilascio di nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.

Articolo 11 - POSTEGGI ISOLATI

I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse delle aree riservate a mercati, fiere o sagre, sono istituiti ed assegnati dal Comune con le medesime procedure e criteri previsti per le aree mercatali mediante bando di concorso pubblico comunale e derogando dall'obbligo del previsto nulla-osta regionale.

Articolo 12- SUBINGRESSO

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa al subentrante purché quest'ultimo sia in possesso dei requisiti indicati nell'art. 5 del Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 114.

La domanda di reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione va rivolta al Comune e comporta il trasferimento di tutti i titoli di priorità legati all'autorizzazione ceduta.

Il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso entro 4 mesi, salvo proroga di ulteriori 30 giorni nel caso di comprovata necessità.

Articolo 13 - POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

Ai produttori agricoli muniti di regolare autorizzazione di cui alla legge 59/63, sono riservati, ~~di norma ai margini di mercato~~, numero ~~04~~ **02** posteggi dati in concessione per la durata del periodo di stagionalità dei prodotti posti in vendita.

I posteggi non utilizzati vengono assegnati in via provvisoria agli operatori **prioritariamente di generi alimentari** su aree pubbliche che concorrono alle operazioni di spunta.

Articolo 14 - NORME IGIENICO - SANITARIE

Gli operatori devono rispettare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla vigente legislazione, dai regolamenti dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e da eventuali regolamenti o disposizioni comunali. Gli esercenti il commercio dei generi alimentari, in particolare, dovranno rispettare le modalità di vendita e disporre di attrezzature aventi i requisiti stabiliti dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.

Articolo 15 – PUBBLICITÀ DEI PREZZI

I prodotti esposti sui banchi di vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartellino.

I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio sia già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili in modo che risulti facilmente leggibile al pubblico, sono esclusi dall'obbligo di cui al precedente comma.

Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

Articolo 16 – CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI

In applicazione di quanto previsto dall'art. 10 della Legge Regionale 21/03/2000 n° 15 il Comune sente obbligatoriamente le associazioni di categoria, o la Commissione consultiva se istituita, in riferimento alle materie di seguito elencate:

- a) alla programmazione dell'attività;
- b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c) alla istituzione, soppressione o spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere,
- d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico
- e) alla predisposizione dei regolamenti comunali e delle deliberazioni regionali e comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.

Articolo 17 – SANZIONI

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 29 del D. Lgs. 31/03/1998 n° 114 in materia di sanzioni, e dalle leggi Regionali in materia **L.R. 6 / 2010 modificata con Legge Regionale n°3 del 21 febbraio 2011**, le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 103,00 a € 309,00**.

Qualora si verifichi una violazione o una recidiva come indicato all'art. 9 del presente regolamento il Responsabile di mercato può disporre l'immediato allontanamento dell'assegnatario del posteggio, senza pregiudizio per gli ulteriori atti da parte del Sindaco ai sensi dell'art. 29, comma 3, del citato D. Lgs. 114/1998.